N. 672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256
1309-1340-1411-1473-1517-1761-1784-1904-1998-2145-A

REDIGENTE

CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

IN SEDE REDIGENTE

(Articolo 96 del Regolamento)

(Relatore: **Giuseppe CERUTTI**)

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE (672)

—

Norme per l'istituzione dei Comitati regionali per gli appalti ai fini della separazione della gestione dalla programmazione

Presentata l'11 maggio 1992

NOTA: Per il testo delle proposte e del disegno di legge e per il testo unificato approvato dalla Commissione in sede referente si veda lo stampato n. 672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1784-1904-1998-2145-A.

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE (673)

—

Norme per la repressione degli illeciti nell'assegnazione di lavori pubblici, di forniture e di servizi, nonché per la conseguente sospensione del finanziamento pubblico ai partiti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti

Presentata l'11 maggio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, VALENSISE (832)

—

Norme per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche da parte di unità sanitarie locali, comuni, province e regioni

Presentata il 22 maggio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BUONTEMPO, BUTTI, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, MARENCO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PASETTO, PATARINO, SERVELLO, SOSPIRI (1020)

—

Nuove norme per gli appalti di opere pubbliche

Presentata il 12 giugno 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IMPOSIMATO, DE SIMONE, NARDONE, JANNELLI, VOZZA (1028)

—

Norme in materia di appalti di opere e servizi pubblici e di forniture alla pubblica amministrazione

Presentata il 16 giugno 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERLUIGI CASTAGNETTI, FRONZA CREPAZ, PERANI, LUSETTI, AGRUSTI, MATULLI, RIGGIO, CILIBERTI, AZZOLINI, TORCHIO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BERTOLI, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CAROLI, COLONI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, DIANA, DI LAURA FRATTURA, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, GALLI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, MENSORIO, NUCCI MAURO, PALADINI, RANDAZZO, ROJCH, SANESE, SANZA, SCAVONE, SILVESTRI, TASSONE, TISCAR, URSO, VITI, ZARRO, ZOPPI (1110)

—

Modifica dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata

Presentata il 24 giugno 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, BINETTI, LIA, DELFINO, FRASSON, ZAMPIERI, BACCARINI, DEGENNARO, BIAFORA, LUIGI RINALDI, ZOPPI, POLIZIO, ANGELO LA RUSSA, PINZA, PERRONE, ALIVERTI, PIREDDA, MENSORIO, ROJCH, LUSETTI, LEONE, BORRA, PALADINI, GELPI, ZARRO, FORTUNATO, TANCREDI, VISCARDI, BRUNI, TISCAR, SANESE, SORICE, SILVIA COSTA, VINCENZO MANCINI, SILVESTRI, CACCIA, LATTANZIO, PATRIA, URSO, ALTERIO, NUCCI MAURO, WILMO FERRARI, CAFARELLI, FUMAGALLI CARULLI, FOSCHI, SAVIO, CAROLI, RIVERA, TASSONE, NICOLOSI, ARMELLIN, RICCIUTI, LA PENNA, LUCCHESI, SARETTA, ASTONE, SANZA, TORCHIO, SANTUZ, ALESSI, MELELEO, GARAVAGLIA, RAFFAELE RUSSO, BERNI, GOTTARDO (1202)

—

Norme generali in materia di lavori pubblici

Presentata il 3 luglio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERUTTI, FINCATO, DEMITRY, CELLINI, LA GANGA, LABRIOLA, FERRARINI, STORNELLO, POTÌ, GIUSEPPE ALBERTINI, BREDA, MACCHERONI, OLIVO, RENZULLI, ROTIROTI, FRANCESCO COLUCCI, ANIASI (1210)

—

Norme generali in materia di lavori pubblici

Presentata il 4 luglio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, FINI, TATARELLA, VALENSISE, BUONTEMPO, BUTTI, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, MARENCO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PASETTO, PATARINO, SERVELLO, SOSPIRI (1256)

—

Nuove procedure di affidamento per gli appalti di opere pubbliche

Presentata il 7 luglio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL BUE, BARBALACE, BREDA, FRANCESCO COLUCCI, CRESCO, CURCI, D'ANDREAMATTEO, DEMITRY, FARIGU, MARTE FERRARI, OLIVO, POTÌ, RAFFAELLI, STORNELLO, ZAVETTIERI (1309)

—

Norme per la trasparenza degli appalti pubblici

Presentata il 15 luglio 1992

d'iniziativa del deputato MAIRA (1340)

—

Norme in materia di appalti di opere pubbliche

Presentata il 21 luglio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARINI, DI DONATO, LA GANGA, LABRIOLA, BUFFONI, BREDA, BARBALACE, MACCHERONI, POLVERARI, GIUSEPPE ALBERTINI, D'ANDREAMATTEO, ABBRUZZESE, SOLLAZZO, LA GLORIA, OLIVO, CASULA, POTÌ, FILIPPINI, CELLINI, FRANCESCO COLUCCI, SALERNO (1411)

—

Norme generali in materia di lavori pubblici

Presentata il 29 luglio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARGONE, D'ALEMA, ENRICO TESTA, VIOLANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, PELLICANI, MARRI, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI, LORENZETTI PASQUALE, MELILLA, ZAGATTI, FOLENA, GRASSO, IMPOSIMATO, TURCI, BASSANINI, RECCHIA, SOLAROLI (1473)

—

Norme generali in materia di lavori pubblici

Presentata il 5 agosto 1992

d'iniziativa del deputato TASSI (1517)

—

Norme sull'affidamento degli appalti delle opere pubbliche

Presentata il 19 agosto 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIZZI, LA MALFA, GORGONI, GUGLIELMO CASTAGNETTI, SBARBATI CARLETTI, AYALA, ADOLFO BATTAGLIA, BIANCHINI, ENZO BIANCO, BOGI, BONOMO, DE CAROLIS, DEL PENNINO, DUTTO, GIUSEPPE GALASSO, SALVATORE GRILLO, MAMMÌ, MODIGLIANI, NUCARA, ORGIANA, PAGGINI, PASSIGLI, PELLICANÒ, POGGIOLINI, RATTO, RAVAGLIA, ITALICO SANTORO (1761)

—

Disciplina della realizzazione delle opere pubbliche

Presentata il 21 ottobre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAURIZIO BALOCCHI, AIMONE PRINA, BRAMBILLA, FORMENTI, ORESTE ROSSI, DOSI, MICHIELON, MAZZETTO, BAMPO, MAGISTRONI, METRI, ALDA GRASSI, SARTORI, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO, ONGARO, PERABONI, TERZI, PROVERA, LUIGI ROSSI, FRONTINI, BONATO, POLLI, COMINO, OSTINELLI, GIANMARCO MANCINI, CALDEROLI, MARONI (1784)

—

Disciplina degli appalti pubblici

Presentata il 27 ottobre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRATESI, RUTELLI, APUZZO, BERTEZZOLO, BETTIN, BIONDI, BOATO, BONOMO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, NOVELLI, NUCCIO, PAISSAN, PARLATO, PECORARO SCANIO, PETROCELLI, PIERONI, PISCITELLO, RONCHI, SCALIA, TURRONI (1904)

—

Soppressione del Ministero dei lavori pubblici e nuove norme per l'affidamento ed il controllo di opere ed appalti pubblici

Presentata il 18 novembre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCUCCI, BATTISTUZZI (1998)

—

Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici
e per contenere il costo delle opere pubbliche

Presentata il 9 dicembre 1992

E

DISEGNO DI LEGGE (2145)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MERLONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

—

Legge quadro sui lavori pubblici

Presentato il 21 gennaio 1993

Deferiti in sede redigente alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 1° aprile 1993

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

SUL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 3, sia soppresso il richiamo al regolamento di cui all'articolo 3, quale parametro di conformità degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo;

all'articolo 3, comma 2, sia previsto che il « codice dei lavori pubblici » non sia costituito da un atto di natura regolamentare, bensì che sia a tal fine emanato un decreto legislativo;

siano precisati gli effetti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 9 nei confronti dei contratti in corso d'opera;

sia adeguato il comma 3 dell'articolo 16 alla normativa comunitaria, in modo da eliminare l'eccessiva vaghezza dell'espressione « particolare complessità », che costituisce il presupposto per il conferimento congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;

si raccordi il testo unificato ai principi dettati dalla legge n. 142 del 1990, per quanto riguarda la distinzione tra politici e dirigenti, tenendo altresì fermo il raccordo con i principi della legge n. 241 del 1990, in modo da preporre i dirigenti stessi all'Autorità per la vigilanza ed in genere alla funzione di controllo;

e con le seguenti osservazioni:

vengano definiti con chiarezza i poteri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui agli articoli 4 e 5, prevedendo altresì adeguati mezzi e strutture organizzative nonché i requisiti di professionalità e i criteri di selezione che possono garantire la preparazione del personale preposto;

vengano precisati struttura e funzionamento dei controlli previsti nel testo unificato;

venga precisato, all'articolo 9, il procedimento per la qualificazione delle imprese, in modo da assicurare la serietà della verifica, segnatamente per quanto riguarda l'autocertificazione;

sia previsto, su chiari e fondati presupposti giuridici, che i collaudi siano effettuati in linea di massima da dirigenti, all'uopo adeguatamente retribuiti, non più in servizio, provenienti dall'università o dalla pubblica amministrazione e con un onorato *curriculum*, in modo da evitare la sovrapposizione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo;

sia prevista la possibilità, per i titolari di interessi diffusi, di segnalare eventuali abusi nella realizzazione di opere pubbliche.

PARERE DELLA II COMMISSIONE
(GIUSTIZIA)

SUL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che l'ammissione dei consorzi stabili di imprese e delle riunioni di imprese alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici sia condizionata alla impossibilità di dividere l'appalto in più lotti affidabili ad imprese distinte, nonché alla presentazione di un piano particolareggiato dell'eventuale subappalto con pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'ente appaltante;

e con le seguenti osservazioni:

a) *all'articolo 4:*

al comma 4, ultimo periodo, le parole « e se nel caso, alle altre autorità giudiziarie » siano sostituite dalle seguenti: « fermo restando l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale »;

al comma 7, in relazione all'inottemperanza alla richiesta di informazione dell'Autorità di vigilanza, si prevedano, per le pubbliche amministrazioni, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria (di per sé idonea solo nei confronti dei soggetti privati) sanzioni disciplinari per i funzionari che non ottemperano alla richiesta;

al comma 8, si precisi la tipologia delle « misure cautelari opportune », nonché quali tipi di provvedimento l'Autorità di vigilanza possa adottare in caso di inattività delle autorità soraordinate;

b) *all'articolo 9:*

non si proceda alla soppressione dell'albo nazionale dei costruttori, ma se ne rafforzi invece la funzione di garanzia sulla qualificazione delle imprese;

c) *all'articolo 17:*

al comma 1, si faccia riferimento esclusivamente alle norme nazionali di recepimento della direttiva 92/50/CEE e non direttamente, alle disposizioni della direttiva stessa;

d) *all'articolo 21:*

si valuti l'opportunità di ampliare, pur per ipotesi limitate e tassativamente indicate, i casi di ricorso alla trattativa privata, che così come definiti appaiono discostarsi dalle indicazioni della direttiva 89/440/CEE.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE

(DIFESA)

SUL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

sia definito e circostanziato nella legge l'elenco delle opere relative alla difesa e alla sicurezza nazionale, in modo tale da escludere le strutture non immediatamente destinate alle predette finalità, quali il casermaggio delle forze armate e di polizia, gli arsenali e stabilimenti militari, le residenze di qualsiasi tipo e a qualsiasi uso adibite, le costruzioni adibite a servizi, gli ospedali militari, i porti, i ponti, gli aeroporti, gli impianti sportivi e turistici, i distretti militari, le sedi di comando di ogni livello, le mense, i circoli, i magazzini, le sedi amministrative, ed altre strutture similari.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO)

SUL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

sul testo unificato con le seguenti condizioni ed osservazioni:

all'articolo 10 deve essere soppresso il comma 9 in quanto recante minori entrate non quantificate e non coperte: l'agevolazione è inoltre relative a redditi che sarebbero comunque prodotti, indipendentemente dalla costituzione dei consorzi;

all'articolo 5, comma 7, la quantificazione degli oneri da coprire deve essere aumentata di almeno 1.200 milioni annui, a causa del miglior trattamento previsto, rispetto al disegno di legge del governo e alla connessa relazione tecnica, per il personale del Servizio ispettivo e dell'Osservatorio dell'Autorità. È inoltre opportuno che il Governo indichi quali finalità programmatiche delle rubriche « Presidenza del Consiglio dei ministri » e del « Ministero del tesoro » dei fondi speciali si intendono conseguentemente sacrificare. Si invita comunque la Commissione a valutare la possibilità di prevedere il finanziamento integrale dell'Autorità mediante l'istituzione di diritti a carico delle aziende che eseguono lavori pubblici e senza oneri a carico del bilancio dello Stato: tale misura consentirebbe di esaltare l'autonomia dell'Autorità e l'interesse di tutte le imprese alla trasparenza derivante dai controlli dell'Autorità medesima;

è opportuno porre un termine alla prima applicazione della norma sui comandi di cui all'articolo 5, comma 5; in caso contrario, infatti, potrebbero porsi problemi in ordine alla sostituzione del personale comandato e, conseguentemente, determinarsi maggiori oneri;

è altresì opportuno valutare l'opportunità che gli oneri recati dal sistema di certificazione di cui all'articolo 9 siano posti a carico delle imprese che eseguono lavori pubblici, senza oneri a carico dello Stato.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE

(TRASPORTI)

SUL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 si definisca più precisamente una adeguata regolamentazione per i settori cosiddetti esclusi in coerenza con la specifica disciplina comunitaria per corrispondere oltre che all'esigenza della trasparenza anche a quelle della competitività e dell'efficienza delle imprese;

b) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui agli articoli 4, 5 e 6, sia istituita ed organizzata garantendo la piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di azione rispetto agli organi governativi, ed in particolare al Ministero dei lavori pubblici;

c) l'articolo 8 sia riformulato nel senso di escludere il ricorso, ivi previsto in via subordinata, alla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ipotesi in cui non si raggiunga in sede di Conferenza dei servizi l'assenso di tutte le amministrazioni interessate;

d) all'articolo 9 si includano anche i Ministeri delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti e della marina mercantile ai fini della certificazione di idoneità e qualità delle imprese che eseguono lavori pubblici per i settori predetti;

e) all'articolo 12 sia prevista una disciplina che, pur facendo salvo il metodo della programmazione dei lavori pubblici, consenta la realizzazione di eventuali interventi urgenti ed imprevedibili, ad esempio nel settore delle ferrovie, per i quali sia necessario ricorrere ad appalti di lavori non programmati per garantire lo svolgimento di attività di preminente interesse pubblico;

f) all'articolo 16 si prevedano procedure coerenti con la normativa CEE che impone, in alcuni settori, di distinguere tra gestione del servizio e realizzazione delle infrastrutture;

g) sia garantito il coordinamento tra le procedure e le competenze previste dal provvedimento in esame e quelle di cui alle leggi nn. 142 e 241 del 1990.

PARERE DELLA X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

SUL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 9:

a) sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in funzione del sistema di certificazione i lavori pubblici oggetto della presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti minimi quali risultanti dalla certificazione della qualificazione dell'impresa ottenuta secondo le vigenti norme in materia e sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. A decorrere dal medesimo termine è abrogata la legge 10 febbrio 1962, n. 57, restano ferme le disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ».

b) al comma 3 sostituire le parole: « di idoneità e qualità » con le seguenti: « della qualificazione dell'impresa »;

c) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

« 4. La certificazione può essere disposta anche con riferimento alle differenti categorie di opere e alle fasce di importi. Al fine dell'adeguamento al nuovo sistema di certificazione delle disposizioni in materia di lavori pubblici vigenti alla data di entrata in funzione del sistema medesimo, si dovrà altresì definire la corrispondenza tra le categorie e gli importi di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e le articolazioni del nuovo sistema. Nei primi due anni di applicazione del nuovo sistema l'attestazione di iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale dei costruttori relativa al biennio precedente costituisce uno degli elementi di qualificazione.

5. Il sistema di certificazione della qualificazione delle imprese che svolgono lavori pubblici sarà articolato secondo norme europee UNI-EN 45.000 per la certificazione del sistema di qualità aziendale. Le funzioni di certificazioni dovranno essere espletate da organismi pubblici o privati, previo accreditamento operato da soggetti appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato. Gli organismi di certificazione dovranno assicurare, oltre alla verifica dei sistemi di qualità anche quella degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, lettera *b)*.

5-*bis*. Gli organismi di accreditamento e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti previsti dalle norme UNI-CEI;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accreditamento;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni;

d) garantire imparzialità di trattamento dei soggetti richiedenti certificazioni, anche prevedendo che l'accesso ai propri servizi possa essere condizionato solo dalle disponibilità tecniche e dal pagamento delle tariffa stabilita.

5-*ter*. I rapporti tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di certificazione sono regolati da convenzioni stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-*bis*.

5-*quater*. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dei lavori pubblici e con le altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici interessati nel quale sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei controlli e sono individuati gli enti specializzati cui può essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il compito di eseguire i controlli. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

5-*quinquies*. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui al presente articolo sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a duecento milioni.

d) sopprimere il comma 6.

e) al comma sostituire l'alinea con il seguente: « È vietato l'affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi: » e aggiungere, in fine, la seguente lettera: « *e)* l'impresa sia stata oggetto di una sanzione amministrativa di cui al comma 5-*quinquies* »;

f) sopprimere il comma 8.

g) sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori

pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo ».

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3 dovrebbe prevedersi una forma di consultazione degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti per l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ivi prevista;

all'articolo 4 andrebbe riconsiderato l'assetto istituzionale delineato tenendo conto e in relazione alle funzioni svolte da organismi già operanti nel settore, come il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le relative sezioni, i provveditorati alle opere pubbliche, i servizi ispettivi dell'ANAS e così via; in particolare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato quantomeno per garantire il giusto collegamento tra autorità indipendenti;

all'articolo 7 andrebbe previsto che il ricorso alle unità specializzate avvenga per l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori di importo superiore di rilevante entità; andrebbe altresì specificato di quale personale tali unità specializzate possono avvalersi per lo svolgimento dei compiti richiesti;

all'articolo 8 tra i compiti assegnati al responsabile unico del procedimento andrebbero aggiunti quelli relativi al controllo dei costi;

all'articolo 11 non dovrebbe essere consentita la riunione orizzontale di imprese, cioè di quelle che svolgono la medesima attività, ma solo quelle verticali, cioè delle imprese operanti nel settore per le attività che vanno dalla progettazione all'esecuzione dei lavori;

all'articolo 14 andrebbe modificata la determinazione delle aliquote secondo i tre livelli di progettazione, prevedendo una nuova definizione della tariffa che tenga conto dei nuovi compiti e delle responsabilità assegnate con la riforma dell'affidamento degli appalti al tecnico. Più in generale, è opportuno che la modifica dell'ordine degli ingegneri e delle società di ingegneria e del tariffario vada rivista in modo più organico ed in una diversa sede;

all'articolo 21, al comma 5, andrebbe modificata la previsione dell'invito obbligatorio ad almeno quindici imprese per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 300 milioni di lire, nel senso di ridurne il numero;

agli articoli 24 e 25 è opportuno che il regolamento che disciplina la direzione dei lavori ed i collaudi tenga conto della legislazione vigente in materia e, in particolare della legge n. 1086 del 1971 e relativo decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e della legge n. 64 del 1974 e relativo decreto ministeriale 24 gennaio 1986.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

SUL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5 occorre precisare che al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) in particolare, all'organico definito, in sede di prima attuazione, dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 si applicano le disposizioni degli articoli 6, 30 e 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di uffici e di piante organiche;

3) per il reclutamento del personale è necessario tener conto delle disposizioni del decreto legislativo n. 29 in tema di concorsi e, soprattutto per la fase istitutiva, del possibile ricorso a procedure di mobilità. Occorre inoltre riformulare le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 relative al reclutamento degli ispettori, sopprimendo il riferimento al personale « già qualificato in altri ruoli »;

4) occorre prevedere che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, definiti in sede di prima applicazione con riferimento ad altri ordinamenti, siano successivamente disciplinati dalla contrattazione.

5) le incompatibilità sono già disciplinate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993; occorre limitare la disciplina esplicita ai soli casi di incompatibilità specifica non previsti dal decreto legislativo;

6) per il comando previsto dal comma 5 dell'articolo 5, occorre fissare un termine con riferimento alla conclusione delle procedure per il reclutamento; occorre inoltre sopprimere la disposizione che prevede il comando da enti pubblici economici;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 28 si segnala l'opportunità di coordinare le norme in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili con le iniziative legislative in corso.

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

SUGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

premesso che appare necessario:

integrare il testo unificato prevedendo che le norme dello stesso costituiscono principi cui devono conformarsi le Regioni e che le stesse non si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione;

prevedere che le norme del testo unificato non possano essere derogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni;

prevedere, all'articolo 8, comma 4, del testo unificato, la facoltatività del ricorso alla conferenza di servizi;

esprime:

parere contrario sull'emendamento 1. 9;

parere favorevole:

sull'emendamento 3. 23 a condizione che si preveda che la proposta del Ministro abbia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e che le deliberazioni del Governo avvengano d'intesa, limitatamente ai lavori di competenza delle regioni, con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

sull'emendamento 3. 15 con la seguente osservazione: si chiarisca che il Governo, esercitando la potestà regolamentare, agisce nell'ambito delle materie disciplinate con regolamento;

sull'emendamento 7. 5 a condizione che al comma 1 le parole « sono tenuti ad avvalersi » siano sostituite dalle parole « possono avvalersi », che siano conseguentemente riformulati il comma 1, con la soppressione del secondo periodo e la eliminazione del limite numerico di abitanti previsto per i comuni, e il comma 1-*bis;*

sull'emendamento 15. 6 con la seguente osservazione: si sottolinea l'opportunità, nell'individuare i soggetti che redigono i progetti esecutivi, di evitare che i fondi incentivanti determinino problemi di disparità di trattamento tra i dipendenti;

parere favorevole sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

PARERE DELLA II COMMISSIONE

(GIUSTIZIA)

SUGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che l'ammissione dei consorzi stabili di imprese e delle riunioni di imprese alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici sia condizionata alla impossibilità di dividere l'appalto in più lotti affidabili ad imprese distinte, nonché alla presentazione di un piano particolareggiato dell'eventuale subappalto con pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'ente appaltante.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO)

SUGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 672 ED ABBINATI

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

l'avvenuta soppressione del comma 5 dell'articolo 5, della facoltà di utilizzare, attraverso il sistema dei comandi, nella prima fase di funzionamento dell'Autorità, personale già in servizio presso altre amministrazioni, rende obbligatorio il ricorso ai concorsi per l'assunzione del personale necessario e potrebbe pregiudicare il rispetto della quantificazione degli oneri quali in precedenza risultati dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del medesimo articolo;

il meccanismo di sia pur parziale revisione prezzi prefigurato nell'emendamento 23. 20 sembra in contrasto con l'orientamento delle ultime manovre finanziarie volte al contenimento della spesa pubblica che, in materia di appalti, introducevano il criterio del prezzo chiuso. Si ritiene in proposito preferibile escludere la revisione prezzi per i contratti di appalto di lavori da eseguire nel triennio, consentendo per i contratti per i quali il programma prevede una durata maggiore, a decorrere dal quarto anno, il riconoscimento di un adeguamento dei prezzi limitatamente ai lavori da eseguire secondo il programma medesimo dal quarto anno in poi sulla base delle percentuali fissate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

TESTO

DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

—

Legge quadro in materia di lavori pubblici.

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere, lavori e servizi pubblici deve uniformarsi ai princìpi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali princìpi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi.

2. Le norme della presente legge costituiscono princìpi fondamentali e norme di riforma economico-sociale alle quali le regioni devono conformarsi per la disciplina dei lavori pubblici d'interesse regionale, anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

5. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

ART. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.

2. Le norme della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione.

3. Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.

4. Le norme della presente legge si applicano agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai soggetti medesimi.

5. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori per i quali sono erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il trenta

per cento dell'importo, sempre che l'importo complessivo dei lavori sia superiore a 300 mila *European Currency Unit* (ECU).

ART. 3.

(Delegificazione).

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme regolatrici di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con particolare riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, degli appalti di servizi e degli incarichi di progettazione nella materia;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;

e) alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *b)*.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento

alle Camere, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Le disposizioni relative ai lavori di competenza delle regioni sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma è adottato assumendo come norme regolatrici, oltre alle disposizioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui alla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, ove non in contrasto con la presente legge, nonché la normativa nazionale di recepimento delle direttive 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Con la medesima procedura si provvede alle modificazioni del regolamento di cui al presente comma.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli atti normativi indicati nel regolamento medesimo che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.

6. Il regolamento di cui al comma 2, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori eventualmente a lui sottoposti;

c) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 13;

d) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 15;

e) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 16;

f) i lavori ad alta tecnologia;

g) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

h) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24;

i) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 29, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 29;

l) le modalità di prestazione della garanzia in caso di imprese riunite di cui all'articolo 12;

m) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 25, comma 7, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

n) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare di lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

o) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e le relative modalità di rilascio;

p) i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili di imprese alle gare e alle trattative per l'aggiudicazione di appalti e di cessioni di lavori pubblici;

q) la quota parte della categoria o delle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

r) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 17, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo tra il personale che partecipa alla progettazione;

s) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti le modalità del collaudo e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato;

t) le eventuali condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori;

u) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Le disposizioni del regolamento relative alle materie di cui alle lettere *d)* e *h)* del comma 6 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica. I membri dell'Autorità sono scelti, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, tra personalità provenienti da settori tecnici, economici e giuridici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Non possono essere nominati coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità, in particolare, vigila affinché nello svolgimento delle procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici sia assicurata la convenienza dell'opera e l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia; verifica, anche con metodi a campione, la regolarità delle procedure di affidamento o di aggiudicazione, accertando che le stesse si siano concluse con risultato conveniente per l'ente titolare dei lavori; accerta che dall'esecuzione di un'opera non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, segnalando in caso contrario tale pregiudizio all'ente o all'ufficio responsabile e dandone immediata notizia alla procura generale della Corte dei conti e, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità può avvalersi delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per i problemi tecnici, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può disporre che le procedure che evidenziano gravi disfunzioni siano seguite dal Servizio ispettivo di cui al comma 12, lettera *b)*, del presente articolo. Accertata l'esistenza

di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo o agli organi giurisdizionali competenti.

10. I dati raccolti, con particolare riferimento ai programmi di cui all'articolo 13, e le connesse valutazioni, sono esposti in relazioni annuali, da inviare al Governo ed al Parlamento, nelle quali si evidenziano le disfunzioni e le patologie riscontrate, con particolare riferimento:

a) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

b) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;

c) allo scostamento dai costi medi;

d) alla frequenza del ricorso a sospensioni o a varianti in corso d'opera;

e) al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei contraenti;

f) allo sviluppo anomalo del contenzioso.

11. L'Autorità, con apposita comunicazione, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa e ne dà notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti. L'Autorità formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

12. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;

b) il Servizio ispettivo;

c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

13. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

14. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

16. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

17. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) definisce i costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni pubbliche, le relazioni di cui all'articolo 13, comma 9, nonché l'elenco dei lavori affidati;

d) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

e) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

f) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia con-

trattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

18. I responsabili dei procedimenti relativi ai lavori sottoposti alla vigilanza dell'Autorità sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro sette giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il relativo importo, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario, nonché del progettista con la specificazione dei nominativi delle eventuali imprese raggruppate o consorziate, la data e l'importo di aggiudicazione o di affidamento. I responsabili dei procedimenti sono altresì tenuti ad inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici i bandi e i verbali di gara, l'elenco dei soggetti invitati e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, nonché, dopo l'effettuazione del collaudo, i costi complessivi del lavoro. Il responsabile del procedimento che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

19. I dati di cui al comma 18, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *a)*, è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *b)*, al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *c)*, al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità alla cui assunzione si provvede con le procedure concorsuali e di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire 4.700 milioni per l'anno 1994 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900 milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo tecnico dello Stato. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra esperti di riconosciuto ed alto valore, competenti in materia di lavori pubblici. La nomina dei presidenti di sezione è disposta su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano attribuito, nelle materie di

competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, competenze ad organi consultivi presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. È comunque assicurata la presenza delle specifiche professionalità delle competenti amministrazioni all'interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Rimangono ferme le competenze degli organi collocati presso Ministeri in ordine alla valutazione dei profili direttamente riconducibili alle attribuzioni di ciascun Ministero, ivi comprese le attribuzioni in materia ambientale e paesaggistica.

4. Alla individuazione delle competenze da sopprimere ai sensi del comma 3 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni interessate.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonché, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

ART. 7.

(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici).

1. Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province. Di detti uffici possono altresì avvalersi, previa deliberazione del consiglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e i rispettivi consorzi e unioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.

3. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni capoluogo di provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del presente articolo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge, nell'ambito della struttura tecnico-

amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del lavoro.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori e, ove previsto, dell'ingegnere capo. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è possibile, per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, il ricorso ad una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

5. La conferenza si esprime sul progetto esecutivo, ad eccezione dei particolari costruttivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione

competente a valutare la conformità alle prescrizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La valutazione d'impatto ambientale deve essere allegata al progetto esecutivo di cui al presente comma.

6. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

ART. 9.

(Qualificazione).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo

conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono, in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed ai valori delle opere. Il sistema di qualificazione si applica alle imprese, ivi comprese le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:

a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, se-

condo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subìto condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

ART. 10.

(Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Comitato decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione oltre l'importo di lire 6.000 milioni ».

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni ».

3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Domanda di iscrizione).* – 1. Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, correndandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati ».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 6) certificato di iscrizione ad una associazione di categoria ».

5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o dall'ultima modificazione ».

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per sei mesi ».

7. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifica capacità tecnico-operativa;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:

1) idoneità tecnica;

2) attrezzatura tecnica;

3) manodopera impiegata;

4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

8. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 7, è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri e dei nuovi requisiti.

9. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

ART. 11.

(Consorzi stabili di imprese).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese i raggruppamenti formati da non meno di tre imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di

impresa. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi fra cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese associate. Sono riferiti alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1997 dei consorzi stabili di imprese all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, fatta salva la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili di imprese e alle singole imprese partecipanti ai consorzi medesimi la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

5. Ai consorzi stabili di imprese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'ar-

ticolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese appartenenti ai consorzi stabili di cui al presente articolo costituire tra loro consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, nonché più di un consorzio stabile.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

ART. 12.

(Riunione di imprese).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge le imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché i consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni, i consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del mede-

simo codice e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. La partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è ammessa a condizione che l'impresa mandataria o capogruppo, nonché le altre imprese partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuna di esse in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

4. È fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare alla gara anche in forma di impresa individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

5. Sono vietati l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non

possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, riunioni verticali di imprese, disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

ART. 13.

(Programmazione dei lavori pubblici).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati o stanziabili. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare, per i quali siano stanziate o stanziabili le necessarie risorse finanziarie e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente che, qualora gli enti locali ne siano sprovvisti, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici.

3. Prima dell'adozione il progetto di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Le amministrazioni centrali e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Qualora l'esecuzione di un lavoro sia divisa in lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento l'esistenza di un progetto definitivo dell'intera opera, che deve essere fruibile da parte del committente e comprendere l'articolazione temporale dei lotti e i finanziamenti necessari per pervenire al completamento dell'opera nell'arco di un triennio. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

6. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

7. Fatti salvi i casi di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, le pubbliche amministrazioni erogatrici di finanziamenti non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche non ricomprese nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

8. I soggetti di cui al comma 1 devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative.

9. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio

dei lavori pubblici una relazione sull'efficienza, sull'efficacia, sull'economicità e sulla convenienza delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale, anche sulla base della verifica dei benefici economici e sociali effettivamente conseguiti.

10. Ai programmi di cui al comma 1 e alle relazioni di cui al comma 9 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 17, lettera *c*).

ART. 14.

(Competenze dei consigli).

1. Al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « i piani finanziari ed i programmi » sono sostituite dalle seguenti: « i piani finanziari, i programmi ed i progetti » e dopo le parole: « i piani territoriali ed urbanistici, » sono inserite le seguenti: « i piani particolareggiati ed i piani di recupero, ».

ART. 15.

(Attività di progettazione).

1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di lavori.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì

essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi ad infrastrutture è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

8. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 7 relative alla singola opera finanziata.

9. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

ART. 16.

(Redazione dei progetti).

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per la redazione dei progetti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 13, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi soggetti possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione o di supporto ai compiti dei predetti soggetti.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione del progetto preliminare.

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitano le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può parte-

cipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

12. Gli incarichi di progettazione sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonché a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

ART. 17.

(Incentivi per la progettazione).

1. Sui progetti esecutivi dei lavori, o su parti di essi, redatti direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è computata, al momento dell'approvazione, una quota non superiore all'uno per cento del costo preventivato dell'opera, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico del soggetto appaltante.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono definite, sulla base dei criteri generali individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 15, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 18.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto ese-

cutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici.

2. L'affidamento in concessione dei lavori di cui alla presente legge è consentito solo nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato anche sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

3. È consentito, sulla base di autorizzazione concessa con legge, l'affidamento congiunto dell'incarico di progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori nei soli casi in cui i lavori previsti siano di importo superiore a 10 milioni di ECU e la complessità tecnica dell'opera da realizzare renda necessario l'affidamento unitario dei due incarichi. L'affidamento avviene mediante una gara d'appalto per la quale sia posto a base di gara un capitolato prestazionale ed esigenziale e che comporti la presentazione di un'offerta, costituita dal progetto almeno definitivo dei lavori, nonché dalle condizioni economiche e tecniche alle quali l'offerente è disposto ad eseguire i lavori stessi. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio soltanto dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'affidatario e la relativa approvazione da parte del soggetto titolare dei lavori. Nei casi di cui al presente comma è previsto il pagamento a corpo della controprestazione.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli

scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

ART. 19.

(Procedure di scelta del contraente).

1. L'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge avviene mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Possono essere affidati lavori anche attraverso appalto-concorso, concessione e trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento dell'esecuzione di lavori oggetto della presente legge mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

4. L'affidamento in concessione avviene mediante le procedure di cui al comma 1.

ART. 20.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici).

1. L'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 19, comma 1, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e

con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione dei lavori tramite appalto-concorso o concessione avviene sulla base di una valutazione tecnico-economica dei seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) per l'appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) per la concessione:

1) il valore economico e finanziario della controprestazione;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Il capitolato speciale d'appalto o, in mancanza, il bando di gara, devono indicare tutti gli elementi prescelti, nell'ordine di importanza loro attribuita da specificare mediante incidenza ponderata espressa tramite punteggi che devono essere calcolati, in sede progettuale, attraverso l'utilizzazione di metodi tecnico-scientifici. All'elemento attinente al prezzo va attribuita, comunque, una incidenza non inferiore al 60 per cento.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2 del presente articolo, la valutazione è affidata ad una commissione giu-

dicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione appaltante. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Non possono essere nominati commissari coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte. Coloro che abbiano fatto parte di una commissione di aggiudicazione le conclusioni della quale siano state dichiarate illegittime in sede giurisdizionale sono esclusi da successivi incarichi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La commissione deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

ART. 21.

(Accesso alle informazioni).

1. Qualunque sia il procedimento adottato per l'affidamento o l'aggiudicazione dei lavori, anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, è fatto tassativo divieto all'ente appaltante ed a qualsiasi altro organismo di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi altro modo noto, prima dell'apertura delle operazioni di gara, quali siano le imprese che vi partecipano, o che hanno fatto richiesta di invito o di informazioni sui dati relativi alla gara medesima, o che in altro modo hanno segnalato il proprio interesse a prendere parte alla gara. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo, restando impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara d'appalto.

ART. 22.

(Selezione delle imprese da invitare alle gare).

1. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso alle imprese interessate, o con criteri che saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il numero delle imprese ammesse a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero delle imprese che si

intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero delle imprese candidate sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.

ART. 23.

(Trattativa privata).

1. Possono essere affidati a trattativa privata soltanto i lavori oggetto della presente legge di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

2. Il ricorso alla trattativa privata, per i lavori di cui al comma 1, è ammesso soltanto per la esecuzione di lavori di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento dei lavori.

3. Gli affidamenti di lavori mediante trattativa privata devono essere adeguatamente motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento con l'invio dei relativi atti che, tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici, sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. I soggetti ai quali sono affidati lavori a trattativa privata devono avere gli stessi requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, per l'aggiudicazione, mediante pubblico incanto o licitazione privata, di lavori di uguale importo.

5. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i lavori pubblici il cui importo complessivo non sia superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere affidati mediante trattativa privata.

6. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

7. L'affidamento dei lavori ai sensi del presente articolo avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitate almeno quindici imprese, se esistenti sul mercato. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ad un lotto di lavori qualora il precedente sia stato aggiudicato con la procedura di cui al comma 7.

9. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

ART. 24.

(Varianti in corso d'opera).

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità.

2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 2 in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che i pre-

detti soggetti devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

3. Qualora il costo delle varianti sia superiore al 30 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *a)*, al 20 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *b)*, o al 10 per cento dell'importo originario del contratto per i motivi di cui al comma 1, lettera *c)*, il titolare dei lavori procede alla risoluzione del contratto ed a nuova aggiudicazione dei lavori; alla relativa gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

ART. 25.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

1. Il titolare dei lavori concede ed eroga all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al dieci per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori di cui all'articolo 2 affidati dai soggetti di cui al medesimo articolo 2 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui all'articolo 2 il titolare dei lavori applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, fissata in rapporto alla differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno prece-

dente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori di cui alla presente legge.

7. I progettisti esterni e gli esecutori dei lavori sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

ART. 26.

(Direzione dei lavori).

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge affidati in appalto i soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa;

b) il progettista;

c) altri soggetti secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e relativa normativa nazionale di recepimento.

ART. 27.

(Collaudi e vigilanza).

1. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, secondo quanto disposto dal comma 3.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal titolare dei lavori prima che siano decorsi due anni dal collaudo. Decorso tale termine l'opera si intende definitivamente collaudata ed il collaudo tacitamente approvato, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 2 nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progetta-

zione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'impresa che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

7. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

8. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

9. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

10. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

ART. 28.

(Pubblicità).

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le forme di pubblicità

degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, dell'impresa vincitrice o prescelta, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 29

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto

della presente legge è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al momento dell'approvazione del collaudo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 25, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti di cui all'articolo 2 da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla consegna, da parte del direttore dei lavori, delle opere ultimate.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di ultimazione del collaudo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo degli stessi. La polizza

del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, i titolari di lavori pubblici devono verificare la qualità dei progetti. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici dei titolari dei lavori.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 30.

(Piani di sicurezza).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

ART. 31.

(Definizione delle controversie).

1. Qualora insorgano controversie nelle materie dei lavori oggetto della presente legge di competenza dei soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione delle controversie è di competenza del giudice ordinario. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 32.

(Segretezza).

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori e degli esiti delle gare di cui alla presente legge, e comunque non è consentita l'adozione della procedura di affidamento di cui all'articolo 23.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di individuazione delle imprese ritenute idonee all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti la quale esercita altresì un controllo sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

ART. 33.

(Atti riservati).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, tutti gli atti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli appalti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei soggetti medesimi che ne escluda l'esibizione e la diffusione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 34.

(*Subappalto*).

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

« 3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, e per una quota parte, definita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in misura diversificata a seconda delle categorie, ma in ogni caso non superiore al 50 per cento, se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una a tre

imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

« 3-*ter*. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad una delle imprese indicate dall'appal-

tatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

ART. 35.

(Norma finale).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni di sola costruzione nonché affidare concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici di cui alla presente legge. La concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 18, comma 2, può essere affidata esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 36.

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, nonché di quelle che fanno rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.